



**PROCEDURA e REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE**

Il presente documento, di proprietà di SUOLO E SALUTE s.r.l., è stato redatto dal Coordinatore SQNBA, verificato dal Responsabile Qualità ed approvato dal Presidente, pertanto costituisce l'unico effettivamente operativo in merito alla materia indicata.

IL Coordinatore SQNBA

IL R.AQ

Il Presidente



SOMMARIO

1	SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.1	Esclusioni	4
2	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3	RIFERIMENTI.....	6
4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DI SUOLO E SALUTE S.R.L.	6
5	GENERALITA'	7
6	ITER DI CERTIFICAZIONE	7
6.1	Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione.....	7
6.2	Verifica Ispettiva per la valutazione iniziale di certificazione.....	8
6.3	Il riesame e delibera per l'ingresso a controllo	9
6.3.1	Certificato di Conformità.....	10
7	ATTIVITA' ISPETTIVA.....	11
7.1	Valutazione Di Mantenimento	13
7.1.1	Verifica Ispettiva Supplementare di mantenimento	13
8	RECESSO VOLONTARIO.....	14
8.1	Recesso per cambio OdC.....	14
9	VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AZIENDALE.....	14
9.1	NON Conformità Lieve (NCL)	15
9.2	Non Conformità Grave (NCG)	16
9.2.1	Provvedimenti a seguito di NCG	16
9.2.1.1	La soppressione delle indicazioni di cui all'art.8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.;	16
9.2.1.2	Sospensione della certificazione.....	17
9.2.1.3	Revoca del Certificato SQNBA.....	17
9.2.1.4	Piano di controllo rinforzato sulla cooperativa (o altra forma associativa)	17
10	PUBBLICITÀ, ETICHETTATURA ED USO DEL LOGO	18
11	PUBBLICAZIONI	18
12	OBBLIGHI INFORMATIVI.	18
13	RICORSI	19
14	RECLAMI	19
15	NOTA ALLA REVISIONE	20

PRESENTAZIONE

Suolo e Salute s.r.l. Unipersonale è un Organismo di Controllo e Certificazione di Prodotti, Processi e Servizi accreditato da Accredia in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, entro il settore "Prodotti Agricoli Di Origine Animale E Vegetale, Prodotti Dell'industria Agroalimentare Di Origine Animale E Vegetale" e "Prodotti Di Origine Forestale".

Suolo e Salute s.r.l. eroga i seguenti servizi di certificazione:

- in ambito regolamentato:
 - per l'Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e s.m.i. * , a fronte di autorizzazione ministeriale ottenuta ai sensi dell'art.5 del DLgs n°148 del 06 ottobre 2023;
 - per l'Etichettatura Volontaria Carni Bovine ai sensi del Reg.CE 1760/2000;
 - Per i seguenti prodotti in regime di Qualità Controllata, ai sensi del Reg.UE 2024/1143*:

Classe di cui all'allegato XI del Reg.UE n°668/2014	PRODOTTO	AUTORIZZAZIONE MIPAAF
Classe 1.5. Oli e grassi (oli, burro, margarina, ecc.)	Olio "Bruzio" DOP	DM 1669 del 4 febbraio 2019
	Olio Alto Crotonese DOP	DM 9708 del 1 luglio 2019
	Olio di Calabria IGP	DM 3116 del 02 marzo 2020
Classe 1.6 Prodotti vegetali freschi e trasformati	Carota Novella di Ispica IGP	DM 2958 del 27 febbraio 2020
	Limone Interdonato Messina IGP	DM 12786 del 4 settembre 2019
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad ecc.del Burro, etc)	STG Latte Fieno	DM 337787 del 22 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Pecora	DM 345406 del 28 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Capra	DM 345390 del 28 luglio 2021

- per il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, riconosciuto ai sensi Regolamento CE 1974/2006 ed istituito a livello nazionale dalla legge 4 del 3 febbraio 2011, in virtù della quale Suolo e Salute ha ottenuto autorizzazione MIPAAF ad operare con nota n. 18922/2015 del 15.09.2015.
- per il *Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale** ai sensi dell' art.224 bis del decreto-legge n°34 del 19 maggio 2020 introdotto dalla legge di conversione n°77 del 17 luglio 2020.
- in ambito NON regolamentato:
 - ai sensi degli standard esteri standard GlobalGap* , JAS* , Biosuisse, Naturland, NOP
 - ai sensi della UNI EN ISO 22005 per i Sistemi di Rintracciabilità* ed ai sensi della UNI 11233:2009 per Sistemi Produzione Integrata Nelle Filiere Agroalimentari* ;
 - ai sensi di schemi regionali, quali QC della Regione Emilia Romagna, Prodotti Di Qualità Puglia, QM Marche, Agriqualità Toscana;
 - ai sensi dei propri Disciplinari Tecnici Privati, ad esempio "Biocosmesi", "Vegan Attitude" per prodotti e/o filiere vegane, "Suolo e Salute Inputs" per i mezzi tecnici utilizzati per L'Agricoltura Biologica ai sensi del Reg.UE 2018/848 e s.m.i., "OGM free" ed "Antibiotic free".

Nell'erogare tutti i propri servizi di controllo e certificazione, Suolo e Salute s.r.l. garantisce a ciascun richiedente,

* Servizio di controllo e certificazione presente nel campo di applicazione del Certificato di Accreditamento Accredia in corso di validità

nazionale e/o internazionale, l'accesso allo schema di certificazione senza discriminazioni di alcun genere.

1 SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della certificazione SQNBA di Suolo e Salute è rilasciare ai richiedenti certificazioni di conformità che assicurino, dietro acquisizione di evidenze oggettive, che tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione siano svolte in conformità al "*Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale* " ai sensi dell' art.224 bis del decreto-legge n°34 del 19 maggio 2020 introdotto dalla legge di conversione n°77 del 17 luglio 2020, relativamente allo specifico disciplinare attuato entro la produzione primaria, tra cui:

- Disciplinare per la certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50kg) allevati all'aperto;
- Disciplinare per la certificazione dei bovini da latte in stalla;
- Disciplinare per la certificazione dei bovini da carne in allevamento stallino;
- Disciplinare per la certificazione dei bovini in allevamento familiare;
- Disciplinare per la certificazione dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo;

Si specifica che la certificazione di conformità è rilasciata esclusivamente per la specie animale indicata nella domanda di adesione, in applicazione del relativo disciplinare SQNBA e del relativo piano di controllo.

Per gli operatori del Settore Alimentare richiedenti la certificazione della Catena di Custodia la verifica di conformità è svolta sulla base dei requisiti previsti dall' allegato 2 al DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., oltre che dal relativo piano di controllo.

1.1 Esclusioni

Ai sensi dell'art.1 comma 3) del Decreto Interministeriale n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i la fase del trasporto NON rientra nelle attività rientranti nel campo di applicazione del SQNBA, se NON diversamente stabilito dai requisiti di certificazione.

2 TERMINI E DEFINIZIONI

AZIONE CORRETTIVA: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti Non Conformità al fine di evitare il ripetersi.

RESPONSABILE DEL GRUPPO: Soggetto avente personalità fisica o giuridica richiedente la certificazione SQNBA per la Catena di Custodia di Gruppo di Operatori del Settore Alimentare, quale richiedente/intestatario del Certificato di Conformità e responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA. Detiene la responsabilità ed il del sistema documentale e del controllo interno, è addetto alla gestione dell'elenco degli aderenti ed è depositario degli accordi formali sottoscritti dagli aderenti unitamente al Responsabile, nei quali sono definiti compiti e responsabilità e l'impegno a sottoporsi ai controlli interni.

CoC: Catena di Custodia

RESPONSABILE DELLA FORMA ASSOCIATIVA: Soggetto avente personalità fisica o giuridica che rappresenta la cooperativa (o altra forma associativa) richiedente/intestatario del Certificato di Conformità SQNBA in quanto operante nella produzione primaria. Detiene la responsabilità ed il coordinamento del sistema di controllo interno è addetto alla gestione dell'elenco dei soci, ed è depositario delle dichiarazioni di impegno dei soci in merito all'attuazione di quanto previsto dal Piano dei Controlli applicabile, dal presente Regolamento e dal Contratto con Suolo e Salute s.r.l.

CdA: Consiglio di Amministrazione di Suolo e Salute.

CERTIFICAZIONE: iter attraverso il quale Suolo e Salute, quale terza parte indipendente, fornisce assicurazione scritta che un prodotto o sistema è conforme ai requisiti specificati nel Disciplinare SQNBA di riferimento. L'attestazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione e riesame dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato di Suolo e Salute, ovvero sulla base di riscontri documentali e sopralluoghi presso gli stabilimenti in cui sono svolte le attività certificate.

PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI RIESAME E DECISIONE/DELIBERA (PE.RI.DE): soggetto abilitato ai sensi DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i. a svolgere il riesame documentale delle pratica di certificazione e la conseguente delibera. Tali funzioni sono svolte in modalità unipersonale.

CO.T.RICO: Comitato Ricorsi di Suolo e Salute il cui funzionamento è disciplinato nel relativo Regolamento (Sez.1 del Manuale della Qualità di Suolo e Salute), disponibile nel sito di Suolo e Salute, sezione "Azienda"/"[Reclami e Ricorsi](#)".

CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di Suolo e Salute il cui funzionamento è disciplinato nel relativo Regolamento;

DIM: Decreto Interministeriale.

DG: Direzione/Direttore Generale di Suolo e Salute che, in qualità di Responsabile SQNBA, opera entro lo schema anche mediante l' Ufficio dedicato, coordinato da personale incaricato, i cui riferimenti e-mail e PEC sono rispettivamente: sqnba@suoloesalute.it e sqnba@pec.suoloesalute.it.

GVI: Gruppo di Verifica Ispettiva nominato dalla DG per lo svolgimento dell'attività di valutazione e costituito almeno da un Tecnico Ispettore con funzione di RGVI;

MASAF: Ministero dell'Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste.

MS: Ministero della Salute.

COMPONENTE: socio di cooperativa (o altra forma associativa) se riferito alla produzione primaria; aderente al gruppo di Operatori se riferito alla certificazione della CoC. In entrambi i casi, il relativo Responsabile cura la redazione - ed aggiornamento - dell' "*Elenco Componenti Di Forme Associate/Gruppi Di Operatori*".

NCL: Non Conformità Lieve ai sensi dell'allegato I, Parte C, punto 4 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.

NCG: Non Conformità Grave ai sensi dell'allegato I, Parte C, punto 4 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.

OdC/Suolo e Salute: Suolo e Salute s.r.l. Unipersonale

OPERATORE: entità fisica o giuridica che produce, prepara, condiziona, distribuisce e commercializza prodotti certificati SQNBA, in quanto titolare del relativo Certificato di Conformità. È l'unico responsabile dello schema in ciascun stabilimento oggetto di richiesta di adesione ed ha l'onere di garantire che i prodotti/processi certificati soddisfino i requisiti applicabili. Sulla base delle attività assoggettate è possibile distinguere:

- O. della PRODUZIONE PRIMARIA ai sensi dell'art.2 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., anche organizzato in cooperativa o altre forme associative, avendo cura di individuare un Responsabile.
- O. del SETTORE ALIMENTARE per la CoC ai sensi dell'art.2 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., anche organizzato in "Gruppo di Operatori del settore alimentare", avendo cura di individuare un Responsabile.

PdC: Piano dei Controlli relativo al Disciplinare applicabile della produzione primaria o all'Allegato 2 per la CoC

PROQ10 ter: "*Procedura Di Qualificazione, Formazione, Monitoraggio E Valutazione Del Personale Ai Sensi Del Sistema Di Qualità Nazionale Per Il Benessere Animale*", in cui sono dettagliate le modalità di qualifica ed eventuale abilitazione ai sensi del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i. del personale di Suolo e Salute coinvolto nella certificazione SQNBA.

RAQ: Responsabile Qualità di Suolo e Salute s.r.l.;

RECLAMO: Contestazione pervenuta a Suolo e Salute relativamente alla propria attività di controllo e certificazione. La gestione avviene in conformità a quanto indicato nel presente Regolamento;

RGVI: Tecnico Ispettore , ovvero personale che svolge attività di valutazione per SQNBA, abilitato ai sensi del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i. ed incaricato allo svolgimento del controllo ispettivo in qualità di Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva per conto di Suolo e Salute s.r.l.;

RICORSO: Controversia attivata dall'operatore nei confronti di provvedimenti adottati a fronte delle delibere del PE.RI.DE di Suolo e Salute s.r.l. Il riesame delle determinazioni assunte avviene ad opera del CO.T.RICO, secondo l'iter previsto nel relativo Regolamento (Sez.1 del Manuale della Qualità di Suolo e Salute s.r.l.), disponibile nel sito, sezione "Azienda"/"Reclami e Ricorsi".

DISCIPLINARE: Disciplinare SQNBA approvato dal MASAF e dal MS ai sensi dell'art. 2 del DIM n°563467 del 23-10-2024 e s.m.i.

SQNBA: *Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale* ai sensi dell' art.224 bis del decreto-legge n°34 del 19 maggio 2020 introdotto dalla legge di conversione n°77 del 17 luglio 2020.

TI: Tecnico Ispettore, ovvero personale che svolge attività di valutazione per SQNBA, abilitato ai sensi del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i. ed incaricato allo svolgimento del controllo ispettivo per conto di Suolo e Salute s.r.l.

TRATTAMENTO: intervento intrapreso dall'Operatore mirato ad eliminare la Non Conformità rilevata.

VI: Verifica Ispettiva condotta da RGVI ed eventuali altri TI SQNBA, che, in funzione della finalità, costituisce una Valutazione "iniziale di certificazione" o "di Mantenimento". Ordinariamente tale controllo di conformità allo schema implica il sopralluogo presso le unità produttive entro cui sono svolte attività ai sensi dell'SQNBA, ovvero quelle indicate nella "Richiesta di Preventivo". Tuttavia, in circostanze emergenziali accertate dall'Autorità competente, possono essere svolte anche con modalità a distanza, utilizzando mezzi elettronici. La scelta di svolgere la verifica a distanza anziché in situ deve essere adeguatamente motivata dalla DG, l'attività deve essere condotta solo a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

3 RIFERIMENTI

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 "*Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi*";

Decreto Interministeriale n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i,

Decreto Interministeriale n°563467 del 23-10-2024 e s.m.i,

Nota MASAF n° 0572733 del 30-10-2024 e tutte le ulteriori circolari ministeriali esplicative.

Regolamenti ACCREDIA e relative prescrizioni integrative.

Piani dei Controlli applicabili allo schema SQNBA

4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DI SUOLO E SALUTE S.R.L.

La struttura organizzativa di Suolo e Salute s.r.l., guidata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del quale il Presidente è componente, risulta essere costituita:

➤ A livello nazionale da:

- la Direzione Amministrativa ed Ufficio Contabile;
- il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità(CSI);
- il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.T.RICO);

- l' Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.lgs 231;
 - Il Personale che Svolge Attività di Riesame e Decisione (PE.RI.DE);
 - l'Ufficio Qualità (UFF.QUA);
 - la Direzione Software (DS);
 - la Direzione Generale (DG), entro cui è compresa:
 - entro l'Area Certificazioni Volontarie: Ufficio SQNBA
 - l'Area Marketing, sviluppo e rapporti esterni
 - l'Area formazione
- A livello territoriale dai TI SQNBA, i quali svolgono la propria attività di valutazione sulla base di apposita convenzione professionale.

5 GENERALITA'

Il presente documento rappresenta il Regolamento di Certificazione SQNBA di Suolo e Salute ed è parte integrante dell'impegno contrattuale che il richiedente la certificazione sottoscrive con Suolo e Salute. Funge inoltre da procedura interna per la gestione dei processi, anche ai sensi dell'Allegato I, Parte C, comma 9 a) del n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i..

La lingua ufficialmente utilizzata nel rapporto di erogazione dei servizi di controllo è l'italiano, tuttavia Suolo e Salute s.r.l. può emettere certificati bilingue - italiano e inglese; eventuali ulteriori traduzioni devono essere oggetto di esplicita richiesta, effettuata con congruo anticipo.

Ai fini dell'ottenimento e mantenimento della certificazione, ciascun operatore certificato si impegna ad adeguare il proprio sistema a fronte di ciascuna evoluzione dello schema SQNBA.

6 ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1 *Acquisizione della Domanda e Contratto di certificazione*

Le aziende che desiderano essere certificate da Suolo e Salute per SQNBA, devono compilare il modulo "Richiesta di preventivo" e, se applicabile, l' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori".

Suolo e Salute svolta l'analisi di fattibilità sulla base delle caratteristiche aziendali, restituirà al richiedente:

- Il Presente Regolamento di Certificazione;
- un preventivo;
- il modulo "*Domanda di Adesione*".

L'operatore che intenda avviare l'iter di certificazione deve compilare e restituire a Suolo e Salute s.r.l.

- L'accettazione dell'offerta economica (il preventivo controfirmato dal titolare).
- la "Domanda di Adesione" opportunamente compilata e firmata dal titolare o da altro soggetto munito di apposita delega. Qualora la certificazione riguardi una cooperativa (o altra forma associativa) o un Gruppo di Operatori, la presentazione della Domanda di adesione è in carico al relativo Responsabile. In tal caso occorre disporre dell' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori" nella stesura più aggiornata.

Il Preventivo fornito da Suolo e Salute s.r.l.:

- è redatto sulla base del Tariffario SQNBA vigente ed in conformità alla "Procedura Di Gestione Delle Tariffe SQNBA" approvata dal MASAF;
- può subire adeguamenti in funzione di eventuali modifiche ai contenuti indicati da parte dell'operatore nella "Richiesta di preventivo" e/o nell' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori".
- in assenza di tali adeguamenti ha validità di 4 mesi dalla data di emissione, pertanto, nel modulo della "Domanda Di Adesione", l'azienda è tenuta confermare i dati riportati nella richiesta di preventivo.

La domanda deve essere compilata integralmente, e devono essere allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- Dichiarazione relativa all'impegno dell'operatore o dei singoli componenti, quale adempimento previsto dal PdC applicabile in fase di accesso al sistema di controllo.
- Fascicolo aziendale all'ultimo aggiornamento disponibile;
- documento di identità del titolare (se non precedentemente fornito);
- eventuali deleghe del titolare, corredate da documento di identità in corso di validità del delegato;
- autorizzazione sanitaria o DIA, se prevista;
- Eventuale Certificato di Conformità ISO22005
- Il Piano di Autocontrollo redatto in conformità al PdC applicabile, se disponibile alla data di presentazione della domanda.
- "Dichiarazione di responsabilità della direzione dello stabilimento", per i soli operatori del settore alimentare richiedenti la certificazione per la CoC
- Contratto di certificazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. La validità del contratto fra l'azienda e Suolo e Salute s.r.l. è triennale, corrispondente alla validità del Certificato di Conformità.

Suolo e Salute s.r.l. svolti i necessari controlli e dopo avere acquisito e valutato il fascicolo come completo, invia all'operatore l'esito dell'istruttoria della domanda. Tale esito sarà positivo nel caso di idoneo riesame della documentazione di domanda e della presenza del Semaforo Verde sulla Piattaforma ClassyFarm. In caso di semaforo Rosso sulla piattaforma ClassyFarm verrà comunicato il blocco dell'iter di certificazione.

Nel caso in cui la documentazione presentata e/o richiesta risultasse incompleta/incongruente Suolo e Salute provvede a richiedere modifiche e/o integrazioni documentali entro 15 giorni dal ricevimento. Il mancato riscontro a richiesta di rettifica/integrazione documentale entro i successivi 15 giorni implica il decadimento e l'archiviazione della pratica.

6.2 Verifica Ispettiva per la valutazione iniziale di certificazione

La Verifica Ispettiva per la valutazione iniziale è il primo controllo ispettivo effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria, presso il singolo richiedente la certificazione, che copre tutti gli stabilimenti entro cui vengono svolte attività che l'operatore intende certificare SQNBA – anche quelle esternalizzate (subappalto) – ovvero tutte le aree:

- in cui l'operatore della produzione primaria alleva animali della stessa specie, orientamento produttivo e

metodo di allevamento.

- in cui l'operatore del settore alimentare per la CoC produce e prepara materie prime e/o prodotti finiti SQNBA.

Se opportunamente motivato, tale svolgimento è prorogabile di ulteriori 30 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria. Qualora il richiedente sia una **cooperativa (o altra forma associativa)** del settore primario, la valutazione iniziale deve riguardare il Responsabile e la totalità degli stabilimenti e delle aree di ciascun socio inserito nella stesura aggiornata dell' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori", quale allegato alla "Domanda di Adesione".

Qualora la "Domanda Di Adesione" riguardi un **Gruppo di Operatori** del settore alimentare per la CoC, la valutazione iniziale di certificazione avviene secondo le medesime modalità, ad eccezione del fatto che i controlli devono essere svolti, oltre che sulla sede del Responsabile del gruppo, anche su un campione di aderenti pari almeno alla radice quadrata di quelli indicati nella stesura aggiornata dell' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori" allegato alla "Domanda di Adesione", considerando ciascun segmento di filiera (aderenti che svolgono la medesima attività nel gruppo).

In ogni caso la data di esecuzione viene accordata tra RGVI e l'Operatore, definendo giorno, luogo, durata dei controlli e nominativi dei componenti del GVI. Si specifica che per ciascun operatore, la DG deve accertare in Classyfarm lo status "verde" del semaforo, così come previsto all' art.9 comma 2 lettera c) del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i. e successivamente il TI SQNBA incaricato allo svolgimento della valutazione iniziale deve verificare il mantenimento dei prerequisiti prima dello svolgimento della verifica in loco.

Al sopraggiungere di modifiche sostanziali rispetto a quanto accordato - anche a fronte di legittime obiezioni dell'operatore in merito alla composizione del GVI – la DG o l'RGVI deve tempestivamente comunicare la rettifica, in modo che l'Operatore sia avvertito con congruo anticipo.

Durante il controllo iniziale l'RGVI valuta la coerenza delle informazioni riportate nella "Domanda di Adesione", acquisisce, qualora non ne sia ancora in possesso, la visura camerale, accertando la completezza del relativo fascicolo documentale ed il possesso dei requisiti previsti per lo schema, la congruità del Piano di Autocontrollo alle attività certificate, nonché l'efficacia e l'affidabilità, anche mediante svolgimento di almeno una prova di rintracciabilità e di un bilancio di massa presso ciascun operatore singolo/aderente al gruppo certificato per la CoC. Il RGVI, entro le scadenze di cui al capitolo 7, notifica alla DG l'avvenuta valutazione iniziale ed invia tutta l'ulteriore documentazione eventualmente redatta ed acquisita all'attenzione della DG. Contemporaneamente il RGVI carica le risultanze della visita ispettiva sulla Piattaforma ClassyFarm così da poter essere riesaminate dal PE.RI.DE.

6.3 Il riesame e delibera per l'ingresso a controllo

Il PE.RI.DE. svolge il riesame dell'intero fascicolo, ed in particolare del verbale ispettivo, entro l'apposito modulo e sulla piattaforma ClassyFarm. Qualora l'esito del riesame:

- confermi le risultanze del VI conforme
- modifichi le risultanze del VI conforme senza però rilevare non conformità

queste si intendono confermate nei confronti dell'operatore e vale l'istituto del tacito assenso, pertanto l'operatore riceverà il Certificato di Conformità secondo quanto previsto al paragrafo successivo.

Diversamente, nei casi in cui l'esito del riesame sia la conferma e/o rilevazione *ex novo* di NCL e/o NCG, la DG provvede, entro 14 giorni lavorativi, al caricamento della NC nel sistema informatico di cui all'art.9 del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i. ed all'invio all'operatore –in conoscenza all'RGVI – del modulo di "Notifica della NC", redatta attenendosi alla relativa "Tabella dei Controlli del PdC" sia per quanto riguarda l' "Azione messe in atto dall'OdC", sia per quanto riguarda le eventuali tempistiche di risoluzione indicate in merito alle "Azione messa in atto dall'Operatore". Entro tale modulo è specificata l'eventuale richiesta di adeguamento e le modalità di valutazione dell'adeguamento (documentale o in situ) che Suolo e Salute adotterà in conformità al PdC. In alternativa può decidere di respingere la richiesta di iscrizione all' SQNBA.

L'RGVI è il personale addetto alla valutazione di congruità di tale compilazione - o successive riformulazioni - e delle corredate evidenze delle azioni correttive intraprese.

- In caso di **NCL**, l'iter di inserimento a controllo prosegue, e parallelamente l'operatore provvede a dimostrare – con le opportune evidenze e nei tempi definiti - il raggiungimento della conformità;
- Diversamente, in presenza di **NCG**, l'iter di inserimento a controllo è interrotto. L'operatore, entro il termine indicato nella "Notifica della NC", comunica l'adeguamento. La DG provvede ad organizzare una **VI iniziale supplementare** tesa ad accertare l'effettiva implementazione dell'azione correttiva. Il fascicolo è quindi trasmesso dal TI SQNBA alla DG per l'istruttoria, affinché venga sottoposto all'attività di riesame e decisione del PE.RI.DE. Si specifica che lo stesso ha la facoltà di respingere la richiesta di iscrizione nel caso in cui tale riesame del fascicolo evidenzia un mancato adeguamento.

6.3.1 Certificato di Conformità

Entro 30 giorni dalla data della VI iniziale conforme e, se non conforme per NCG, dalla conseguente VI supplementare, il PE.RI.DE. comunicherà alla DG le aziende aventi status "certificato" sulla piattaforma ClassyFarm deliberandone l'ingresso a controllo. In seguito si avrà l'emissione di un Certificato di conformità a firma del Responsabile SQNBA di Suolo e Salute, avente validità triennale a partire dalla data di inizio validità riportata sullo stesso, seppur subordinata all'esito delle successive visite di mantenimento. Conseguentemente la DG provvederà:

- ad inviare all'operatore tale documento via PEC;
- ad inserire l'operatore nell' "Elenco degli Operatori SQNBA", consultabile nel sito di Suolo e Salute– entro 15 giorni dalla modifica - nella sua stesura più aggiornata;
- ad aggiornare il "Programma delle Valutazioni di Mantenimento".

In aggiunta a quanto previsto dall'allegato I, Parte C, comma 6 del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i., entro il Certificato di Conformità è specificato:

- il numero identificativo del Certificato progressivamente attribuito entro ciascuno disciplinare;
- la ragione sociale dell'operatore con indicazione della partita iva/CF e dell'indirizzo legale;
- Periodo di validità dell'Certificato di conformità: entro tale arco temporale l'operatore dispone del diritto d'uso del marchio SQNBA, pertanto ne diventa il concessionario.
- Protocollo e data di emissione;

Qualora il Certificato sia riferito ad un cooperativa (o altra forma associativa) o ad un Gruppo di Operatori per la CoC, esso deve includere in allegato l'elenco dei soci/aderenti, in conformità a quanto indicato dal Responsabile

nell' "Elenco dei Componenti Di Forme Associative/Gruppi Di Operatori".

7 ATTIVITA' ISPETTIVA

Ciascun operatore della produzione primaria o del settore alimentare per la CoC, singolarmente assoggettato al SQNBA è inserito nel "Programma delle Valutazioni di Mantenimento" dalla DG, affinché a partire dalla VI di "valutazione iniziale della certificazione" - svolta secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 – sia negli anni successivi oggetto di almeno una verifica ispettiva "di mantenimento". Diversamente, nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa (o altra forma associativa) della produzione primaria, i controlli devono essere rivolti al relativo responsabile ed alla $\sqrt{}$ del numero dei soci quantificati al momento della valutazione. Qualora l'adesione riguardi un gruppo di operatori del settore alimentare per la CoC, tali controlli *in situ* devono essere rivolti al relativo responsabile, aggiungendo inoltre:

- alla prima valutazione di mantenimento: un numero minimo di aderenti pari almeno al 60% del numero di operatori valutati in "VI per la valutazione iniziale" secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2, avendo cura di escludere da tale campionamento quelli già ispezionati;
- nelle successive valutazioni di mantenimento: un numero minimo di aderenti pari alla $\sqrt{}$ del numero degli aderenti per segmento di filiera (aderenti che svolgono la medesima attività nel gruppo) quantificati al momento della valutazione.

Frequenza minima delle Verifiche Ispettive SQNBA

	OPERATORE SINGOLO		FORMA ASSOCIATIVA	
	Val.iniziale	Mantenimento	Val.iniziale	Mantenimento
PRODUZIONE PRIMARIA	1 VI/anno c/o stabilimento	1 VI/anno c/o stabilimento	1 VI/anno c/o ciascun stabilimento	1 VI/anno c/o: il Responsabile + $\sqrt{}$ N° di soci
CoC	OPERATORE SINGOLO		GRUPPO di OPERATORI	
	Val.iniziale	Mantenimento	Val.iniziale	Mantenimento
	1 VI/anno c/o stabilimento	1 VI/anno c/o stabilimento	1 VI/anno c/o: il coordinatore del gruppo + $\sqrt{}$ N° aderenti per segmento di filiera	1° anno NB: <i>escludere dal campionamento gli aderenti già valutati all'inizio.</i>
				Dal 2° anno: 1 VI/anno c/o: il responsabile + $\sqrt{}$ N° degli aderenti per segmento di filiera

Si specifica che qualora si rendano necessari altri controlli ispettivi, la DG ha facoltà di pianificare "VI Supplementari di Mantenimento" (V. paragrafo 7.1.1).

In tutti i casi, svolta l'istruttoria della documentazione facente parte del fascicolo aziendale disponibile, la DG incarica il GVI composto:

- **Per gli operatori della produzione primaria:** da un TI SQNBA (RGVI) abilitato ai sensi della PRQ10ter per

la valutazione della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario, ed un TI abilitato ai sensi della PRQ10ter per la valutazione della "Tutela dell'ambiente", ove applicabile. Si specifica che l'incarico può essere conferito ad un unico valutatore, se in possesso di entrambe le abilitazioni.

- **Per gli operatori del settore alimentare per la CoC:** un TI SQNBA abilitato per la valutazione della CoC.

Garantiti i requisiti di abilitazione, la numerosità del GVI è svolta in funzione dell'analisi di fattibilità preventivata in funzione delle caratteristiche/esigenze aziendali, tenuto conto anche della complessità e della dislocazione territoriale degli stabilimenti.

La data di esecuzione della verifica annunciata viene accordata tra RGVI e l'Operatore definendo giorno, luogo, durata dei controlli e nominativi dei componenti del GVI. Si specifica che per ciascun operatore la DG deve accertare in Classyfarm lo status "verde" del semaforo, così come previsto all' art.9 lettera c) del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i., e successivamente il TI SQNBA incaricato allo svolgimento della valutazione di mantenimento deve verificare il mantenimento dei prerequisiti prima dello svolgimento della verifica in loco.

Al sopraggiungere di modifiche sostanziali rispetto a quanto accordato - anche a fronte di legittime obiezioni dell'operatore in merito alla composizione del GVI – la DG o l'RGVI deve tempestivamente comunicare la rettifica, in modo che l'Operatore si avvertito con congruo anticipo.

L'esecuzione della verifica avviene secondo le seguenti fasi:

1. riunione iniziale;
2. verifica di conformità dei processi produttivi presso tutte le aree di ciascuno stabilimento dedicato ad animali e produzioni certificate SQNBA;
3. verifica di conformità dei documenti;
4. riunione dell'eventuale gruppo di verifica;
5. riunione finale.

Si specifica che parte del controllo di conformità dei documenti - con particolare riferimento al piano di autocontrollo - può essere svolto dal TI SQNBA in fase di istruttoria, a fronte di richiesta della documentazione aggiornata, a cui l'operatore deve dare riscontro con congruo anticipo rispetto alla data di Verifica Ispettiva. In tal caso l'RGVI, durante il sopralluogo, deve, per quanto possibile, verificare che il materiale ricevuto coincida con quello effettivamente valido/in uso.

I tempi minimi per la valutazione iniziale e di mantenimento devono rispettare le indicazioni contenute nei Piani di Controllo applicabili, senza possibilità di deroga.

Per il solo controllo dell'attività di pascolamento finalizzato alla premialità dell'Ecoschema 1 livello 2 (rif. tabella Tabella Semplificata Controllo Pascolo), in funzione della relativa estensione, occorre considerare anche le seguenti ore minime di verifica in aggiunta alla "Durata minima di verifica" del Piano dei Controlli applicabile:

Estensione del pascolo	Ore minime di verifica
Fino a 25 ha	0,5 ore
Da 25 ha a 50 ha	1 ora
Da 50 ha a 100 ha	1,5 ore
Da 100 ha a 150 ha	2 ore
Oltre 150 ha	2,5 ore

Durante le varie fasi del controllo viene compilata la Checklist applicabile, e durante la riunione finale l'RGVI illustra

all'operatore gli esiti.

In ogni caso, a prescindere dalle finalità del controllo ispettivo svolto, l'RGVI invia alla DG tutta la documentazione redatta ed acquisita nel corso dell'attività ispettiva entro 15 giorni dalla data di effettuazione del controllo ispettivo se l'esito della valutazione è conforme, diversamente, se l'esito della valutazione è non conforme, entro 10 giorni.

Durante le verifiche ispettive in azienda, il TI di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni o interni con il compito di verificare l'operatività dell'OdC: Autorità Pubbliche di Controllo, Enti di accreditamento, personale dell'Ufficio Qualità e/o del CSI di Suolo e Salute, o da personale in addestramento per l'espletamento dell'iter di formazione previsto. Tra le possibili attività che possono essere svolte presso l'operatore da parte dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) rientrano anche le verifiche di validazione "*Market Surveillance Visit*". In tutti i casi sopracitati l'Operatore, preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare la presenza del personale dando piena disponibilità e libero accesso agli stabilimenti aziendali.

7.1 Valutazione Di Mantenimento

Tali Verifiche ispettive sono finalizzate alla valutazione del mantenimento della conformità ai requisiti previsti nel disciplinare e nel PdC applicabile, nonché nel presente regolamento di certificazione. Sono svolte a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata svolta la valutazione iniziale, e secondo quanto indicato nel "Programma delle Valutazioni di Mantenimento". Tale documento è redatto dalla DG entro il 28/02 di ogni anno, e distingue i controlli svolti dando preavviso all'operatore, da quelli non annunciati (minimo 5%).

L'organizzazione e l'esecuzione della VI di Mantenimento, nonché l'esecuzione del Riesame sono processi attuati similmente a quanto descritto nel paragrafo 6.3 per la Verifica Ispettiva per la valutazione iniziale. L'unica differenza riguarda la gestione del modulo di riesame del verbale ispettivo SQNBA che, una volta compilato dal PE.RI.DE, la DG deve tempestivamente inviare all'operatore – mettendo in conoscenza il valutatore coinvolto.

Le modifiche alle condizioni aziendali che si verificano durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, devono essere comunicate a Suolo e Salute entro 30 giorni dalla relativa attuazione, fornendo anche eventuali evidenze documentali. In tal caso la DG, fornirà riscontro considerando che, se ritenuto necessario può richiedere ulteriori visite ispettive, la presentazione di una nuova domanda di certificazione e/o provvedere entro i successivi 30 giorni alla emissione del Certificato di Conformità aggiornato. In quest'ultimo caso la DG, deve presentare relativa bozza e sottoporre al riesame del PE.RI.DE tutte le relative acquisizioni documentali utili alla delibera.

Il diritto d'uso del marchio viene mantenuto parallelamente alla validità del Certificato di Conformità.

7.1.1 Verifica Ispettiva Supplementare di mantenimento

La DG ha facoltà di effettuare ulteriori controlli ispettivi di mantenimento, avendo cura di fornire all'operatore oggettiva motivazione riconducibile ad esempio a fattori quali la pericolosità del processo, l'impatto sulla salute umana dell'attività certificata, l'affidabilità dell'organizzazione in termini di rispetto delle prescrizioni dello specifico disciplinare. Tale "*Verifica Supplementare di mantenimento*" consiste in uno o più verifiche ispettive svolte in aggiunta ai sopralluoghi ordinariamente pianificati nel "Programma delle Valutazioni di Mantenimento". In merito alle modalità di esecuzione, essa copre interamente o parzialmente le attività svolte dall'operatore, quale controllo mirato e proporzionale all'obiettivo specifico dello stesso (es. sopralluogo presso siti aziendali non compresi in altre VI, estensione del Certificato a produzioni che riguardano periodi produttivi diversi dalle produzioni già certificate, verifica dell'efficacia di un'azione correttiva per la chiusura di Non Conformità, per l'acquisizione di

documenti/evidenze richiesti all'Operatore – anche mediante solleciti - a cui non è stato dato riscontro, implementazione di piani di controllo rinforzato, richieste specifiche delle autorità competenti, accertamenti conseguenti a sospetti di non conformità).

8 RECESSO VOLONTARIO

L'azienda può recedere dal contratto:

- durante il periodo di validità del Certificato di Conformità tramite una comunicazione scritta fornita alla DG di Suolo e Salute. In tal caso la DG deve tempestivamente provvedere al ritiro del Certificato di Conformità, fermo restando l'obbligo di disporre il versamento delle somme dovute per i servizi certificativi erogati alla data del recesso.
- entro il termine del periodo di validità del Certificato di Conformità, inviando comunicazione scritta alla DG, fermo restando l'obbligo di disporre il versamento delle somme dovute per i servizi certificativi erogati fino alla scadenza del Certificato.

Ne consegue la rimozione dall' "Elenco Degli Operatori SQNBA" ai sensi dell'art.6 comma 8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., l' operatore pertanto deve:

- cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti, anche commerciali/pubblicitari, che facciano riferimento alla certificazione;
- attenersi alle disposizioni di Suolo e Salute srl per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione.
- cessare l'utilizzo del logo SQNBA e/o di Suolo e Salute per SQNBA.

8.1 Recesso per cambio OdC

In conformità ai PdC applicabili, qualora siano state rilevate NC, l'operatore NON può cambiare OdC sino alla data della risoluzione.

9 VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AZIENDALE

L'RGVI è tenuto a compilare la Checklist dedicata al disciplinare SQNBA, redatta in modo da prendere in esame tutti i relativi punti di controllo. Qualora un punto di controllo delle check list venga disatteso, il TI SQNBA, in applicazione dell'Allegato I del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i. e degli specifici PdC, deve classificare la carenza come NON Conformità Lieve (NCL) o NON Conformità Grave (NCG) . Ne consegue che la **VALUTAZIONE AZIENDALE** presenti:

- Esito **CONFORME** a fronte del soddisfacimento del 100% dei requisiti applicabili.
- Esito **NON CONFORME** a fronte del mancato soddisfacimento o mancata evidenza di soddisfacimento del 100% dei requisiti applicabili.

Tali risultanze sono rendicontate ed esplicate nel "Resoconto di VI" del quale viene lasciata copia all'operatore, ed inserite dal TI SQNBA nel sistema informatico di cui all'art.9 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.

Segue il riesame dei contenuti della Checklist e del Resoconto di VI da parte del PE.RI.DE che può confermare o modificare le risultanze.

Qualora a seguito del riesame, il PE.RI.DE deliberi l'emissione di NC, queste devono essere notificate all' operatore entro 14 giorni lavorativi dalla DG, che provvede inoltre a caricarle/aggiornarle nel sistema informatico di cui all'art.9 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.

La notifica è svolta mediante l'invio all'operatore modulo "Notifica della NC" e redatta attenendosi alla relativa "Tabella dei Controlli del PdC" sia per quanto riguarda l' "Azione messe in atto dall'OdC", sia per quanto riguarda le eventuali tempistiche di risoluzione indicate in merito all' "Azione messa in atto dall'Operatore". Entro tale modulo sono specificate l'eventuale richiesta di adeguamento e la modalità di valutazione dell'adeguamento (documentale o in situ) che Suolo e Salute adotterà in conformità al PdC.

Qualora, a seguito di NCG l' "Azione messa in atto dall'OdC" della "Tabella dei Controlli" preveda:

- la soppressione delle indicazioni di cui all'art.8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.;
- la sospensione della certificazione sino alla durata massima di 6 mesi
- la revoca della certificazione con conseguente esclusione dell'operatore dal SQNBA
- l'adozione di un Piano rinforzato sulla cooperativa (o altra forma associativa)

insieme alla Notifica di NC sono inviati anche i relativi provvedimenti deliberati dal PE.RI DE.

Ciascun operatore a cui venga notificata una Non conformità è tenuto obbligatoriamente a correggere il proprio operato secondo le modalità richieste e - ad eccezione dei provvedimenti di revoca della certificazione - deve dar luogo a Comunicazione di adeguamento a Suolo e Salute (sgnba@suoloesalute.it e sgnba@pec.suoloesalute.it). Conseguentemente l'Ufficio SQNBA provvede tempestivamente ad incaricare un TI SQNBA affinché svolga l'attività di valutazione dell'adeguamento entro 15 giorni dalla comunicazione di adeguamento, secondo le modalità precedentemente comunicate all'operatore.

Diversamente, in caso di sospensione della certificazione, decorso l'arco temporale indicato nel provvedimento, Suolo e Salute, a partire dalla data di comunicazione dell'adeguamento ed in assenza di diverse indicazioni nel PdC, deve svolgere la valutazione documentale entro 10 giorni oppure la verifica in situ entro 7 giorni.

L'infruttuoso superamento dei termini temporali indicati nella richiesta di adeguamento nel modulo di "Notifica della NC", implica:

- in fase di "valutazione iniziale": il blocco dell'iter di certificazione, quindi il decadimento della domanda di adesione e l'archiviazione della pratica;
- in fase di mantenimento:
 - o in caso di NCL: riemissione della medesima NCL, fino ad incorrere nella reiterazione.
 - o in caso di NCG: sospensione del Certificato.

Si specifica che in ogni caso la DG ha facoltà di disporre una VI supplementare finalizzata all'acquisizione anche delle evidenze necessarie.

Nel corso di tutta la gestione conseguente al riesame, il PE.RI.DE si avvale del supporto dell'Ufficio SQNBA per le attività di istruttoria, predisposizione / invio / acquisizione dei documenti utili alla decisione.

9.1 NON Conformità Lieve (NCL)

La NCL è un'inadempienza rispetto ad un requisito SQNBA, valutato di lieve entità in quanto riferibile ad aspetti formali e non lesivi l'affidabilità dell'operatore. Si ritiene infatti che non determini compromissione della conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti. Si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Ne deriva che l'emissione di una NCL non determina provvedimenti da parte del PE.RI.DE, se non per recidività,

ovvero accertata la medesima NCL nel corso dell'anno successivo ha luogo la notifica di NCG.

9.2 Non Conformità Grave (NCG)

La NCG è un'inadempienza rispetto ad un requisito SQNBA di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA. Si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e/o prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Accertata la medesima NCG nel corso dell'anno successivo, l'operatore incorre in recidività, pertanto il PE.RI.DE deve emettere provvedimento di sospensione del Certificato di Conformità.

9.2.1 Provvedimenti a seguito di NCG

A fronte di NON Conformità Gravi, siano esse rilevate internamente – originate da controllo documentale, attività ispettiva etc. – o comminate da enti esterni quali Autorità Pubblica di Controllo ed Enti di Accreditamento, il PE.RI.DE di Suolo e Salute, secondo quanto previsto dal PdC per la NCG riscontrata, deve deliberare i seguenti provvedimenti a carico degli operatori:

- la soppressione delle indicazioni di cui all'art.8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.;
- la sospensione della certificazione sino alla durata massima di 6 mesi
- la revoca della certificazione con conseguente esclusione dell'operatore dal SQNBA
- l'adozione di un Piano rinforzato sulla cooperativa (o altra forma associativa)

9.2.1.1 La soppressione delle indicazioni di cui all'art.8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i.;

Conseguentemente l'accertamento di NCG in merito alla quale la Tabella dei controlli del PdC applicabile preveda come "Azione messa in atto dall'OdC" la "Soppressione delle indicazioni SQNBA", il PE.RI.DE delibera e notifica mediante PEC o raccomandata A/R il relativo provvedimento specificando la produzione coinvolta. Conseguentemente l'operatore deve dimostrare, nei termini previsti, l'ottemperanza al provvedimento sia per quanto riguarda le produzioni disponibili c/o il proprio stabilimento sia per quanto riguarda i prodotti già immessi in commercio, attivando procedure di ritiro/richiamo.

Si specifica inoltre che la soppressione delle indicazioni può costituire misura accessoria, esplicitamente indicata nel provvedimento di sospensione/revoca del certificato.

9.2.1.1.1 Gestione dei riferimenti alla certificazione per gli animali e prodotti NON conformi immessi sul mercato.

In caso di attivazione di procedure di ritiro e richiamo, l'operatore, entro 48 ore dalla ricezione del Provvedimento, deve comunicare la soppressione delle indicazioni SQNBA ai propri clienti acquirenti del lotto/matricola oggetto di soppressione delle indicazioni SQNBA. Qualora tale lotto/matricola sia stato oggetto di vendita al consumatore finale presso lo stabilimento della produzione primaria, l'operatore deve esporre presso il punto vendita la comunicazione di richiamo recante i medesimi riferimenti, ed in modo che sia ben visibile ai clienti.

In ogni caso, utilizzando il sistema di rintracciabilità aziendale, deve successivamente dimostrare all'OdC

- di avere attivato efficientemente la divulgazione agli acquirenti
- di avere esteso tale azione all'intera quantità di prodotto del lotto.

9.2.1.2 Sospensione della certificazione

Consiste nel divieto posto all'operatore di disporre del Certificato di Conformità relativamente i processi aziendali assoggettati, per il periodo indicato nel provvedimento medesimo, considerando una durata massima di 6 mesi. La sospensione si applica all'intera azienda/gruppo, tranne nel caso in cui l'operatore provi inoppugnabilmente, mediante oggettive evidenze fornite prima della delibera del PE.RI.DE, che il provvedimento debba essere applicato solamente ad una o più attività. Tale misura è deliberata anche in caso di reiterazione di NCG, così come descritto al paragrafo 9.2.

Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni SQNBA.

9.2.1.3 Revoca del Certificato SQNBA

La revoca del Certificato SQNBA consiste nella rimozione dell'operatore dall' "Elenco Degli Operatori SQNBA" ai sensi dell'art.6 comma 8 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i ed è deliberata dal PE.RI.DE di Suolo e Salute nei casi previsti dalla Tabella dei controlli del PdC applicabile, quale "Azione messa in atto dall'Odc", ed a seguito di mancata attuazione delle azioni correttive proposte e mancato rispetto delle relative tempistiche, a fronte di precedente provvedimento di sospensione.

Suolo e salute S.r.l. notificherà mediante PEC o raccomandata A/R la revoca del Certificato di Conformità indicando chiaramente le motivazioni.

Se applicabile, l'organizzazione potrà presentare nuovamente domanda di adesione non prima di 6 mesi dalla data del provvedimento.

Nel caso di ritiro del certificato l'azienda deve:

- cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti, anche commerciali/pubblicitari, che facciano riferimento alla certificazione;
- attenersi alle disposizioni di Suolo e Salute srl per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione.
- cessare l'utilizzo del logo SQNBA e/o di Suolo e Salute per SQNBA.

9.2.1.4 Piano di controllo rinforzato sulla cooperativa (o altra forma associativa)

Qualora il PE.RI.DE deliberi una NCG a carico dei soci della cooperativa (o altra forma associativa), valutata la gravità della situazione e della singola fattispecie, delibera e - notifica all'operatore interessato ed all'Autorità Pubblica preposta al controllo e vigilanza - l'attivazione di un piano rinforzato dei controlli.

Sono da considerarsi necessari destinatari di tali piani di controllo gli operatori che siano stati oggetto dei seguenti eventi rilevanti ai fini della certificazione:

- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- In casi di particolare gravità, a richiesta dell' all'Autorità Pubblica preposta al controllo e vigilanza;
- Operatori che cambiando Odc erano sottoposti a Piano di controllo rinforzato dall'Odc precedente.

Al verificarsi di almeno una delle suddette condizioni, l'operatore viene sottoposto al sistema di controllo rinforzato con delibera del PE.RI.DE su proposta del Responsabile SQNBA. IL PE.RI.DE successivamente, esaminata la documentazione relativamente agli esiti dei controlli rinforzati, delibererà la cessazione della procedura di controllo ovvero il prolungamento del regime a controllo rinforzato.

Il piano di sorveglianza rinforzata prevede almeno l'adozione di queste misure:

- ✓ effettuazione di una VI supplementare immediata e senza preavviso presso l'Operatore e/o socio interessato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti);
- ✓ Effettuazione di ulteriori controlli supplementari senza preavviso da attuarsi nel periodo individuato da Suolo e Salute come critico;

La durata di tale condizione è di almeno un anno, prolungabile con delibera del PE.RI.DE in funzione della tipologia di attività dell'Operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'Operatore nella filiera di interesse. Cesserà solo se al suo termine il PE.RI.DE di Suolo e Salute srl riterrà venuta meno la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e la affidabilità del sistema.

10 PUBBLICITÀ, ETICHETTATURA ED USO DEL LOGO

L'ottenimento del Certificato di Conformità rende l'operatore concessionario del marchio SQNBA, dunque può avvalersi delle relative diciture di conformità e del logo di cui all'art.8 comma 1a) del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i..

L'operatore certificato può essere autorizzato all'utilizzo del logo di Suolo e Salute ottemperando a quanto indicato nella IO11.07 "Istruzioni Per L'utilizzo Dei Loghi e Marchi Di Conformità" vigente e disponibile nel sito aziendale (www.suoloesalute.it).

Le etichette recanti i riferimenti alla certificazione SQNBA sono verificate dal TI SQNBA, che ne accerta il corretto utilizzo durante la fase di valutazione.

L'operatore certificato, nel rispetto di quanto previsto dai documenti contrattuali di cui sopra, ha diritto di:

- pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità all' SQNBA;
- rendere pubblico il Certificato di Conformità.

11 PUBBLICAZIONI

Il presente Regolamento, nella sua versione più aggiornata, è disponibile nel sito aziendale www.suoloesalute.it, sezione "Altri servizi di certificazione".

La DG, in conformità all'art.6 comma 8) e comma 9) del DIM n° 341750 del 02-08-2022 e s.m.i., pubblica l'elenco dei soggetti certificati nel sito aziendale www.suoloesalute.it, sezione "Altri servizi di certificazione". In caso di modifiche entro i primi 15 giorni di ogni mese ne cura sia l'aggiornamento che l'invio al MASAF, avendo cura di evidenziare i contenuti variati.

12 OBBLIGHI INFORMATIVI.

Qualora il TI SQNBA, durante la fase di valutazione in materia di benessere animale, rilevi NON Conformità alla normativa vigente di cui all'Allegato I, Parte C, comma 4, lettera d) del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., saranno oggetto di comunicazione al servizio veterinario locale da parte della DG, secondo le modalità definite dal MS.

Inoltre per quanto riguarda gli operatori del settore alimentare per la COC, la DG provvede a comunicare le NC degli Operatori certificati da Suolo e Salute agli altri OdC che certificano operatori coinvolti dalla stessa operazione.

La DG provvede infine agli oneri informativi di cui all'art.9 del DIM n°341750 del 02-08-2022 e s.m.i., comunicando:

- a) Dati relativi ai controlli.
- b) Dati relativi alle verifiche analitiche, se previste.
- c) Dati relativi alle Non Conformità, ad eccezione di quelle a carico dei TI.
- d) Dati relativi ai ricorsi, con il supporto della segreteria del Co.T.RICO.
- e) Anagrafica degli operatori (singoli ed associati)
- f) Relazione annuale su attività svolta l'anno precedente.

13 RICORSI

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati.

Entro 30 giorni dalla decisione del PE.RI.DE di Suolo e salute, gli operatori che si ritengono lesi nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.T.RICO. quale unico organo preposto di Suolo e Salute competente su tutti gli schemi di certificazione in cui opera, in conformità a quanto indicato nel "*Regolamento Per Il Funzionamento Del Co.T.Rico*" disponibile nella sua versione più aggiornata nel sito aziendale www.suoloesalute.it, sezione "*Azienda*", "*Reclami e Ricorsi*". Il CO.T.RICO emette il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso in cui il ricorso venga accolto, la DG comunica al ricorrente, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento del CO.T.RICO alle parti, gli effetti dello stesso sullo status di certificazione aziendale, nonché le eventuali azioni che verranno intraprese dagli uffici competenti di Suolo e Salute nei confronti dell'Operatore interessato.

14 RECLAMI

I reclami sono contestazioni verso anomalie relative all'attività di certificazione di Suolo e Salute srl derivanti dagli operatori controllati e non controllati e/o da altri soggetti interessati . Il reclamo deve essere preferibilmente compilato sull'apposito- "*Modulo di presentazione reclami*" disponibile nel sito aziendale www.suoloesalute.it , sezione "*Azienda*", "*Reclami e Ricorsi*", ed inviato via PEC (responsabile.qualita@pec.suoloesalute.it) e/o e-Mail (qualita@suoloesalute.it) e/o posta (Via Cairoli, 1 - 40121 Bologna - BO) all'attenzione del Responsabile Qualità di Suolo e Salute, quale preposto alla conseguente gestione. Questo deve:

- contenere le argomentazioni dello stesso
- presentare allegata la documentazione a supporto della tesi,

Non sono previsti termini di presentazione e di decadenza.

Qualora il reclamo venga inviato, diversamente da quanto sopra previsto, ad altri uffici della struttura operativa e/o amministrativa di Suolo e Salute, questi devono tempestivamente inoltrare il tutto all'Uff.Qua.

L'Uff.QUA non appena ricevuto il reclamo, lo protocolla insieme a tutta la documentazione attinente, quindi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento verifica gli argomenti oggetto di reclamo e conferma al reclamante l'accettazione o meno del reclamo a seconda se questo si riferisca o meno all'attività di certificazione per cui Suolo e Salute è responsabile.

Per il trattamento dei reclami il RAQ, analizza la problematica acquisendo tutte le evidenze e/o informazioni

necessarie, confrontandosi con le funzioni interessate dal reclamo in modo da poter prendere una decisione in merito. La risposta con l'esito del processo di reclamo e le eventuali azioni intraprese per la risoluzione deve essere inviata dal RAQ al reclamante ed all'ulteriore personale di Suolo e Salute coinvolto entro 30 gg dalla data di ricezione da parte dell' Ufficio Qualità.

15 NOTA ALLA REVISIONE

Il presente documento del Sistema Qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l, contrassegnato dalla EM-REV 00-08, è stato modificato nelle parti evidenziate in grigio anche in recepimento del Prot. Accredia n° DC2026UMZ007 del 21-01-2026, quale accettazione delle Azioni Correttive proposte per l'OSS. N°1 comminata a seguito del witness audit per l'estensione dell'accreditamento alla Categoria Suini. Solo dopo l'esito positivo da parte del MASAF tale stesura sostituirà quella precedentemente approvata.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Coordinatore SQNBA

IL R.AQ

Il Presidente